



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.04.2022

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONI D'APPLICAZIONE

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree per cani di Dervio, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina.

Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree per cani.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori/proprietari e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. **Possessore/accompagnatore/proprietario:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell’area per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

Le aree per cani, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale di Dervio, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

L’area per cani è individuata presso la “Dog Beach” e l’area dove venivano riposti i cavalletti della pesca.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di Dervio si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete plastificata avente un'altezza di 200 cm;
- 2) numero 2 cancelletti pedonali in rete plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire

- l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti e deiezioni;
 - 4) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
 - 5) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area per cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento;
 - 6) svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni e gruppi di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste o privati cittadini per la gestione e manutenzione dell'area per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione o del gruppo o del privato cittadino.

ART. 7 – ONERI, OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

I possessori/accompagnatori/proprietari possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso i possessori/accompagnatori/proprietari dell'animale, dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica. È consentito l'accesso ai possessori/accompagnatori/proprietari di età superiore a 16 anni.

In presenza di altri cani è vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani riconosciuti pericolosi o morsicatori con apposito provvedimento di ATS.

E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o ai quali non siano stati fatti i trattamenti antiparassitari prescritti dalla vigente normativa.

I possessori/accompagnatori/proprietari devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare se non accompagnato. L'accompagnatore potrà monitorare il proprio animale dalle panchine posizionate all'interno

dell'area senza perdere il controllo/supervisione del proprio cane.

Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) o a privati cittadini per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

Coloro che entrano nell'area per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.

L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 (sei) cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.

E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. È vietato lasciare cibo per cani, bocconi ecc. all'interno dell'area.

Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori/proprietari dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori nei pressi dell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane;
- d) in tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli e violazioni.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata informazione all'Amministrazione Comunale qualora vi siano comportamenti non consoni con il presente regolamento all'interno dell'area.

ART. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area per cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area per cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia

e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

- 1) ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
- 2) accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- 3) risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

L'accesso all'area per cani comporta l'accettazione integrale, da parte degli utilizzatori, accompagnatori proprietari del presente regolamento.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area per cani è svolta da agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

Il Sindaco, su proposta dell'organo accertatore, in caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, può ordinare l'interdizione dall'area da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, in base alla gravità della violazione.

In casi di immediato pericolo gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria possono ordinare l'allontanamento immediato del cane dall'area proponendo al Sindaco l'adozione di un provvedimento definitivo.

Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti l'interdizione, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.